

COMUNE DI OSIMO
PROVINCIA DI ANCONA
REGIONE MARCHE

**CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
DEL TERRITORIO COMUNALE**

ai sensi della Legge Quadro 447/95, D.P.C.M. 14/11/97
Legge Regione Marche 28/2001, D.G.R.M. 896/03

Aggiornamento Settembre 2023

COMUNE DI OSIMO

Sindaco:

Assessore all'Urbanistica e Patrimonio:

Responsabile Unico del Procedimento:

Dott. Simone PUGNALONI

Dott.ssa Annalisa PAGLIARECCI

Arch. Manuela VECCHIETTI

Tecnici Competenti in Acustica



Stefano **VIRGULTI** - ENTECA n. 3906

Andrea **ASCANI** - ENTECA n. 3044

Paolo **CAROTTI** - ENTECA n. 3184

**RELAZIONE DI ADEGUAMENTO
DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA AL
PIANO URBANISTICO COMUNALE**
adottato con D.C.C. n. 9 del 30 marzo 2023

ELABORATO AC-0

1. PREMESSA

Il piano di Classificazione Acustica del Territorio Comunale, è uno strumento che fotografa, pianifica, progetta, ed infine gestisce la componente ambientale dell'inquinamento acustico prodotto dalle attività antropiche presenti e future sul territorio, con l'unico scopo di tutelare la popolazione e l'ambiente dall'esposizione al rumore.

Come espressamente definito dalle linee guida dell' Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente ANPA (1998), *"la zonizzazione acustica è un atto tecnico-politico di governo del territorio, in quanto ne disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività ivi svolte. L'obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale ed industriale; in tal senso, la zonizzazione acustica non può prescindere dal Piano Regolatore Generale, in quanto ancora questo costituisce il principale strumento di pianificazione del territorio"*.

Per quanto sopra, risulta naturale che il piano di classificazione acustica debba essere gerarchicamente collocato nella qualità di sotto-piano tematico allo strumento principale di pianificazione urbanistica ovvero al PRG.

Con delibera di C.C n° 147 del 22 novembre 2006, il Comune di Osimo approvò in via definitiva, il piano di Classificazione del Territorio Comunale, ai sensi della Legge Quadro 447/95, L.R. 28/01 e D.G.R.M. 896/03.

Per la sua redazione, sono state pedissequamente seguite le cogenti metodologie di analisi e di mappatura, fondate sulle su citate norme di riferimento, sulle linee guida ANPA (1998), sul Piano Regolatore Generale all'epoca cogente, infine, sulle conoscenze tecniche e tecnico-scientifiche all'epoca a disposizione, decisamente limitate soprattutto in termini di implicazioni reali e conseguenze sulle attività antropiche e sulla popolazione, che la zonizzazione del territorio produce in modo diretto.

La Classificazione Acustica 2006 è stata formulata sulla base di analisi di tipo quantitativo, ovvero la trasposizione ad una classe acustica dei dati numerici costituiti dagli indicatori ISTAT dell'ultimo censimento disponibile, utilizzando le unità territoriali corrispondenti alle sezioni di censimento, e sulla base di analisi di tipo qualitativo, metodologia quest'ultima che definisce la classe acustica ad unità territoriali corrispondenti alle zone e sottozone di prg, successivamente uniformandole in aree più vaste ed omogenee possibile, e tenendo fortemente in conto il reale uso del territorio ed il reale clima acustico che caratterizzava il territorio nello stato di fatto; quest'ultimo fu all'epoca definito con una specifica campagna di misurazioni fonometriche in stazioni ubicate in caratterizzanti aree del territorio comunale.

Il patrimonio di analisi tecnica, numerica e conoscitiva della qualità acustica del territorio estratto con la Classificazione Acustica 2006, rimane ad oggi, valido ed immutato; il presente atto di adeguamento della classificazione acustica al nuovo Piano Urbanistico Generale adottato con D.C.C. n.9 del 30 marzo 2023, non può modificare e non modifica il patrimonio tecnico su indicato, ma anzi prende forza da questo, aggiornandolo alle reali eventuali modificazioni intercorse nell'uso del territorio da parte della popolazione, ed adeguandolo al contemporaneo strumento urbanistico adottato.

In via generale, nei 17 anni di tempo intercorsi dall'approvazione della Classificazione Acustica 2006, la struttura urbana, extraurbana ed infrastrutturale della Città non è cambiata; è invece alquanto mutato il quadro di riferimento percettivo della popolazione, quest'ultima sempre più sensibile al rumore ed al ricorso

alla tutela erogabile dalla P.A., associato in contrapposizione, ad un mutato quadro legislativo di prevenzione e tutela dagli inquinamenti; ci si riferisce ad esempio all'introduzione delle procedure AUA ed AIA per le aziende, all'evoluzione tecnologica basso-emissiva del parco veicolare circolante leggero e pesante, alle reali modificazioni intervenute nell'ambito della produzione di energia, non ultimo altresì importantissimo, il forte miglioramento delle reali prestazioni di isolamento del patrimonio edilizio imposte dalla Legge Quadro 447/95 con l'applicazione del D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", ulteriormente aumentate con l'introduzione della norma UNI 11367:2010 Classificazione acustica degli edifici e del DM 11 gennaio 2017 ("Decreto CAM Criteri Minimi Ambientali") recentemente aggiornato con il Decreto 23 giugno 2022 n. 256.

Deve infine segnalarsi che il processo di aggiornamento della Classificazione Acustica 2006 al nuovo Piano Urbanistico Generale adottato con D.C.C. n.9 del 30 marzo 2023, non ha comportato la sola trasposizione ed adattamento delle classi alla compartimentazione del nuovo PUG, ma si è rivelato come occasione di completa verifica dell'assetto di pianificazione e regolamentazione acustica comunale.

2. AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI OSIMO

L'aggiornamento al settembre 2023 della Classificazione Acustica del Territorio del Comune di Osimo, è stata effettuata secondo le seguenti modalità:

- sovrapposizione del precedente piano di Classificazione Acustica 2006, al nuovo Piano Urbanistico Generale adottato con D.C.C. n.9 del 30 marzo 2023;
- verifica della compatibilità delle classi acustiche assegnate nel 2006, agli usi previsti nelle zone e sottozone dal PUG2023;
- verifica dei limiti delle classi acustiche ai limiti proposti dal PUG2023;
- adeguamento e ritracciatura dei limiti delle classi acustiche ai limiti del PUG2023 e successivo adattamento dei limiti in considerazione dei principi acustici e delle norme relative alla propagazione del rumore quali:
 - UNI ISO 9613:2006 Acustica - Attenuazione sonora nella propagazione all'aperto
 - UNI ISO 1996:2016 Acustica - Descrizione, misurazione e valutazione del rumore ambientale
 - UNI 11143:2005 Acustica - Metodo per la stima dell'impatto e del clima acustico per tipologia di sorgenti
 - UNI 9433:1995 Descrizione e misurazione del rumore immesso negli ambienti abitativi
 - UNI/TS 11387:2010 Acustica - Linee guida alla mappatura acustica e mappatura acustica strategica - Modalità di stesura delle mappe
 - UNI/TR 11327:2009 Acustica - Criteri per la predisposizione dei piani d'azione destinati a gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi effetti
- aggiornamento dell'individuazione e posizionamento delle aree e degli edifici per l'istruzione (Scuole) indicate con la sigla **S** nelle tavole grafiche;

- aggiornamento dell'individuazione e posizionamento delle aree e degli edifici cimiteriali, indicati con la sigla **C** nelle tavole grafiche;
- aggiornamento dell'individuazione e posizionamento delle strutture sanitarie e servizi sanitari alla persona (Ospedali, poliambulatori, strutture di assistenza sanitaria, con o senza degenza, pubblici e privati), indicate con la sigla **H** nelle tavole grafiche;
- aggiornamento dell'individuazione e posizionamento delle aree individuate come idonee allo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di macchinari rumorosi, indicate con la sigla **AAT** nelle tavole grafiche;
- individuazione e posizionamento delle aree individuate come idonee e/o necessarie alla collettività, per lo svolgimento di attività temporanee o mobile, di eventi, di spettacoli e di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico effettuate con l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, indicate con la sigla **AAAT** nelle tavole grafiche;
- aggiornamento dell'individuazione e posizionamento delle aree archeologiche, indicati con la sigla **AARC** nelle tavole grafiche;
- aggiornamento dell'individuazione e posizionamento di aree ed edifici ad uso consolidato e permanente, che vedono insediate le seguenti attività:
 - avio superficie, indicata con la sigla **AV** nelle tavole grafiche ;
 - poligono di tiro sportivo, indicata con la sigla **APOL** nelle tavole grafiche ;
 - parco Skate-board, indicata con la sigla **ASK** nelle tavole grafiche ;
- aggiornamento dell'individuazione e posizionamento delle infrastrutture dei trasporti stradali e loro fasce di pertinenza acustica secondo il D.P.R.142/2004;
- aggiornamento dell'individuazione e posizionamento dell'infrastruttura dei trasporti ferroviaria e sue fasce di pertinenza acustica secondo il D.P.R.459/1997;
- verifica dell'applicabilità del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 16 del 24/03/2022 recante *"Definizione delle modalità per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose in aperta campagna, in ottemperanza al comma 10-bis, articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194"*;
- analisi delle osservazioni e richieste di modifiche del piano di classificazione, inoltrate nel tempo al Comune da parte della popolazione;
- analisi della casistica di segnalazioni per disturbo da rumore, inoltrate nel tempo al Comune, e promosse dalla popolazione;

- analisi e verifica degli strumenti di attuazione e delle procedure amministrative presso gli uffici SUE, SUAP e Polizia Locale, in riferimento alla cogente normativa di attuazione della Legge Quadro 447/95 e suoi successivi decreti di attuazione e L.R. 28/01, D.G.R.M. 896/03 e D.G.R.M. 809/06; tale processo non ha prodotto alcuna modifica, riscontrando la piena conformità delle procedure applicate (es.: procedimenti amministrativi per esposti da disturbo da rumore, certificazione acustica degli edifici, valutazioni di impatto relative ad AUA ed AIA);
- analisi del vigente regolamento Comunale per le attività rumorose temporanee a corredo della Classificazione Acustica 2006 (elaborato: Relazione), nonché delle Ordinanze Prot. n. 11177 del 27/08/1974, Prot. n. 41869 del 30/11/2002, Prot. n. 27516 del 28/07/2007, Prot. n. 32591 del 05/09/2007, e Prot. n. 25230 del 17 luglio 2023, relative alla fissazione dei limiti orari e limiti acustici per lo svolgimento di attività di cantieri edili e di attività temporanee di manifestazioni, eventi, spettacoli e trattenimenti della casistica di segnalazioni per disturbo da rumore, inoltrate nel tempo al Comune, e promosse dalla popolazione.

Tale azione di analisi e verifica ha visto la necessità di redigere un nuovo regolamento per le attività rumorose; questo è unito alla presente come **ELABORATO AC-3 - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE E PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TEMPORANEE E DI MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO E PER SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE, QUALORA COMPORTINO L'IMPIEGO DI MACCHINARI RUMOROSI.**

3. SPECIFICHE DEGLI AGGIORNAMENTI

Nel seguito si esplicano alcuni aspetti relativi agli aggiornamenti ed alle verifiche effettuate per la redazione dell'aggiornamento della classificazione acustica del territorio comunale.

LIMITI DELLE CLASSI ACUSTICHE

Come precedentemente indicato , i limiti delle classi acustiche sono stati ritracciati secondo i nuovi limiti delle zone di PUG, ed in considerazione delle leggi fisiche relative alla propagazione del rumore dalle specifiche sorgenti attivabili; negli elaborati carografici spesso, i limiti delle classi acustiche differiscono per maggiore ampiezza, rispetto a quelli del PUG.

CLASSI ACUSTICHE

L'attribuzione delle classi acustiche alle varie aree, in generale non risulta variata rispetto all'assetto classificatorio precedente; fa eccezione a ciò, la scelta di asseverare alla classe III, tutte le aree rurali extra-urbane, in conformità alla definizione fornita dal D.P.C.M. 14/11/97, ovvero " *Classe III Aree di Tipo Misto: rientrano in questa classe le areeomissis, aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici*".

Sono inoltre stati ridefiniti i limiti delle aree interessate da allevamenti zootecnici, ponendoli in Classe IV come indicato dalla D.G.R.M. 896/03.

La stessa cosa vale per le aree dedicate ad attività sportive, ridelimitate e poste in Classe IV.

Non insistono nell'ambito dell'intero territorio, aree annoverabili per uso reale alla Classe I ed alla Classe II; ai sensi di legge, le prime debbono essere vocate alla quiete sonora per il loro reale utilizzo, le seconde debbono risultare dedicate all'esclusivo uso residenziale.

OSSERVAZIONI E RICHIESTE DI MODIFICA AL PIANO 2006

Con istanze n.87 prot. n.26046, n.88 prot. n.26050, n. 89 prot. n.26052, n. 90 prot. n.26054, n. 91 prot. n.26058, del 16.10.2020, Aspea spa, ha richiesto modifiche al piano di classificazione acustica proponendo la variazione di classe acustica nelle aree in cui insistono suoi impianti di selezione rifiuti ed isole ecologiche, impianti REMI di distribuzione gas naturale, e centrali di sollevamento idrico.

L'assegnazione della classe III alle zone rurali, la posizione degli impianti Aspea spa rispetto a quella dei ricettori abitativi più limitrofi ai vari siti posti a ragguardevoli distanze, e la funzione di servizio pubblico svolto dalla stessa società, consentono di accogliere le istanze presentate sopra citate; il piano di classificazione acustica è pertanto stato modificato annoverando agli specifici siti Aspea nei limiti dei propri confini, in Classe V, raccordata alla Classe III, da una fascia cuscinetto in Classe IV di ampiezza 100 metri; per il sito di Via Linguetta in località Padiglione, sono stati adattati i limiti della Classe V attribuita all'esistente zona industriale in cui è presente il "Molino Bianchi", a ricomprendere anche il sito Aspea.

RICETTORI DI CLASSE I - SCUOLE ED OSPEDALI

Ai sensi di legge nelle non meglio definite "aree ad uso scolastico ed ospedali" l'attribuzione della Classe I all'intera area risulta problematica in quanto tali strutture insistono spesso in territori urbani e periurbani annoverati ad almeno due classi acustiche superiori.

Nella realtà dei fatti scuole ed ospedali sono strutture fruite da un alto numero di persone e servizi che rendono oggettivamente proibitivo l'inserimento in Classe I dell'intero sedime.

Ad oggi il quadro di riferimento tecnico-scientifico e normativo per la tutela di tali aree ed edifici, vede considerare la Classe I agli edifici ed ai corpi di fabbrica, all'interno dei quali la tutela dal rumore viene di fatto asseverata con l'assegnazione delle prestazioni previste dal DPCM 5/12/97, UNI 11367:2010, DM 24 dicembre 2015 e DM 11 gennaio 2017 (CAM); le aree di sedime esterno a questi non può che essere inglobata alla classe acustica caratterizzante il contesto territoriale.

Per quanto sopra significato, gli edifici scolastici ed ospedalieri in genere sono stati marcati con retino verde pieno ed il suo sedime in retino in trasparenza al fine di non mascherare completamente la classe acustica assegnata all'area in cui tali strutture risultano allocate.

In definitiva, nei casi di interventi di qualsiasi natura sul patrimonio immobiliare di scuole ed ospedali e strutture ad essi assimilabili, dovranno considerare le prestazioni fisiche delle partizioni di separazione con l'esterno e l'emissione acustica degli impianti tecnici e tecnologici dedicati anche se posti all'esterno, previste per i ricettori sensibili annoverabili alla Classe I, i requisiti acustici passivi fissati per le Categorie D ed F ai sensi del DPCM 5/12/97, nonché delle destinazioni d'uso scuole ed ospedali come inquadrate dalle norme UNI 11367:2010, DM 24 dicembre 2015 e DM 11 gennaio 2017 (CAM).

Per i ricettori abitativi ubicati all'esterno di tali siti, si applicheranno i valori limite assoluti di immissione ed i valori limite differenziali di immissione previsti dalla classe in cui gli stessi ricadono. Infine, in

riferimento all'esercizio delle infrastrutture dei trasporti, ai ricettori scolastici ed ospedalieri e strutture assimilabili, varranno i valori limite assoluti di immissione come previsti dagli specifici decreti D.P.R.142/2004 e D.P.R.459/1997.

Si segnala infine che l'elenco delle scuole è stato aggiornato rispetto a quello presente nella Classificazione Acustica 2006; questo viene riportato nell'ELABORATO AC-2 LEGENDA per una facile consultazione da parte dell'utilizzatore del piano, elenco che si ripropone nella seguente tabella.

ASILO NIDO			
12	OASI DEI BIMBI		Via Martiri della Libertà , 31
13	ASILO NIDO COLLEFIORITO		
27	ASILO NIDO ARCA DEI BIMBI		
INFANZIA			
1	FORNACE FAGIOLI		via San Gennaro, 2
3	BORGO SAN GIACOMO		via Roncisvalle, 17/B
3	SAN GIUSEPPE DA COPERTINO		via Roncisvalle, 17/B
5	MADIBA	Foro Boario	Piazza Giovanni XXIII, 21
10	PETER PAN - SAN SABINO	San Sabino	Via Santa Cecilia
11	GIROTONDO		Via Martiri della Libertà , 31
18	CAMPOCAVALLO	Campocavallo	via del Covo, 19
21	VINCENZO ACQUA	Padiglione	Via Montefanese, 116
23	PASSATEMPO	Passatempo	Via Montefanese, 224
26	SAN PATERNIANO	San Paterniano	Via Chiaravallese, 98
28	ARCOMAGICO	San Biagio	Via Manzoni,1- Via Carlo Goldoni,5
31	MONTESSORI	Osimo Stazione	Via Massimo D'Azeglio, snc
32	SORRISO DEI BIMBI	Abbadia	Via Abbadia,30
PRIMARIA			
2	FORNACE FAGIOLI		via San Gennaro, 11
4	BORGO SAN GIACOMO		via Roncisvalle, 13/A
8	BRUNO DA OSIMO		Via Santa Lucia, 10
17	MARTA RUSSO		Via A. Moro, 72
19	CAMPOCAVALLO	Campocavallo	via Jesi, 42
20	CAMPOCAVALLO		
21	PADIGLIONE	Padiglione	Via Montefanese, 110
22	PASSATEMPO	Passatempo	Via S. Pertini, 3
25	MONTEORTO		Via di Jesi, 252
29	ARCOBALENO	San Biagio	Via Pascoli, 7/9
30	MADRE TERESA DI CALCUTTA	Osimo Stazione	Via Massimo D'Azeglio, snc
SECONDARIA			
6	CAIO GIULIO CESARE		piazzale Bellini, 1
6	CHRISTINE KRUEGER		Piazzale Bellini, 2
7	G.LEOPARDI "BORGO SAN GIACOMO"		Via Chiaravallese, 3
24	G.LEOPARDI "PASSATEMPO"	Passatempo	Via Amendola (centro commerciale)
28	CHRISTINE KRUEGER	San Biagio	Via Pascoli, 7/9
30	GIOVANNI PAOLO II - OSIMO STAZIONE	Osimo Stazione	Via D'Azeglio, 11
ISTITUTI SUPERIORI			
14	I.I.S. LAENG-MEUCCI		
15	I.I.S. CORRIDONI-CAMPANA		
16	I.I.S. CAMPANA LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO		
9	ISTITUTO MUZIO GALLO		Via Il Giugno

AREE SEGNALATE AARC, AV, APOL, ASK

I sedimi di tali aree non hanno subito alcuna variazione di classe acustica; il loro esercizio dovrà essere condotto nel rispetto dei valori limite assoluti di immissione e differenziali di immissione, relativi alla classe in cui i ricettori abitativi presenti nell'intorno ricadono.

AREE SEGNALATE AAT ED AAAT

I sedimi di tali aree debbono essere considerato in qualità di aree individuate dal Comune, per lo svolgimento di eventi, manifestazioni, spettacoli e trattenimenti che si svolgono pedissequamente in forma temporanea; ai ricettori abitativi ricadenti al loro interno ovvero direttamente affacciati su tali aree, valgono i valori limite fissati dal Regolamento Comunale per le Attività Rumorose di cui all'Elaborato AC-3.

INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI E FASCE DI PERTINENZA

Conformemente alla cogente normativa nazionale e regionale, la classificazione acustica riporta il tracciato del tratto ferroviario che interessa il comune, rappresentato come da D.p.R. 459/97, nonché delle principali strade di cui alla categorizzazione promossa dal Codice della Strada e relative norme geometriche il tutto ripreso dal D.P.R. 30 Marzo 2004 n. 142 *"Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447"*; in conformità a questo sono mappati il tracciato e relative fasce di pertinenza delle strade di Categoria A quale l'A14 e B quale la S.S. 16 Adriatica.

Le strade di Categoria E ed F non sono state segnalate, per questioni meramente grafiche, ma in ogni caso per queste si deve far riferimento alla Tabella 2 Strade esistenti del D.P.R. 142/04 sia per l'ampiezza della fascia di pertinenza che per i valori limite di immissione ai ricettori, corrispondenti a quelli relativi alla classe acustica in cui gli stessi ricadono.

Per le strade provinciali esistenti, tutte annoverabili per geometria alla categoria Cb Strade extraurbane secondarie, ai sensi dell'atto di Giunta Provinciale del 28/06/2005 (BUR n. 68 del 28 luglio 2005), esse debbono essere considerate strade locali, quindi, ai sensi del D.P.R. 142/04, annoverabili esclusivamente alla Categoria F - Strade Locali. Per queste, la classificazione acustica riporta graficamente le fasce di pertinenza acustica.

Tutte le strade sin qui considerate vedono una sottostante classificazione in Classe IV con ampiezza di almeno 50 metri dal ciglio di ogni carreggiata.

Infine, la classificazione acustica riporta le fasce di pertinenza con ampiezza 100 metri, di strade assimilabili alla categoria Db - Strade urbane di scorrimento, anche se geometricamente rispondenti alle Cb, e correnti in zone periurbane.

Si vuol ricordare che ai ricettori abitativi ubicati all'interno delle fasce di pertinenza stradale, vale un doppio regime di limite assoluto di immissione; ovvero, se la sorgente specifica è costituita dall'infrastruttura stradale, si applicano i soli valori limite di immissione come previsti dal D.P.R. 142/04; per tutte le altre sorgenti fisse e mobili come definite dalla Legge 447/95, valgono i valori limite assoluti di emissione, i valori limite assoluti di immissione ed i valori limite differenziali di immissione.

“ZONE SILENZIOSE”

Con Protocollo C_i608/00000001 GE/2022/0031353 del 21/06/2022, la Regione Marche, Dipartimento Infrastrutture, territorio e protezione civile Direzione Ambiente e risorse idriche Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali, informava i Sindaci dei comuni marchigiani della recente pubblicazione del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 16 del 24/03/2022 recante *"Definizione delle modalità per l'individuazione e la gestione delle zone silenziose in aperta campagna, in ottemperanza al comma 10-bis, articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194"*, ed invitava gli enti locali a proporre alla regione le eventuali zone silenziose in aperta campagna, ubicate sul proprio territorio, seguendo le modalità di cui all' "Allegato A" del D.M.T.E. n. 16 del 24/03/2022 come fissate dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194.

I Comuni pertanto possono proporre alla Regione l'individuazione di tali zone, ubicate in aperta campagna nel proprio territorio, al fine della delimitazione ufficiale da parte della Regione stessa; tale operazione deve essere fatta da parte dei Comuni entro 6 mesi dalla comunicazione (20/12/2022); qualora non intendano segnalare alcuna zona devono comunque informare la Regione.

Le verifiche della cogente normativa applicate al caso territoriale del Comune di Osimo, portano a verificare che il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 definisce le seguenti definizioni ed i seguenti criteri minimi per l'individuazione dell' *“zone silenziose”*:

- a) «agglomerato»: area urbana, individuata dalla regione o provincia autonoma competente, costituita da uno o più centri abitati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, contigui fra loro e la cui popolazione complessiva e' superiore a 100.000 abitanti;
- b) «aeroporto principale»: un aeroporto civile o militare aperto al traffico civile in cui si svolgono più di 50.000 movimenti all'anno, intendendosi per movimento un'operazione di decollo o di atterraggio. Sono esclusi i movimenti a fini addestrativi su aeromobili definiti leggeri ai sensi della regolamentazione tecnica nazionale;
- c) «asse ferroviario principale»: una infrastruttura ferrovia su cui transitano ogni anno più di 30.000 treni;
- d) «asse stradale principale»: un'infrastruttura stradale su cui transitano ogni anno più di 3.000.000 di veicoli;

Lo stesso decreto all'Art. 3 Mappatura acustica e mappe acustiche strategiche, comma 1, prevede:

- a) l'autorità individuata dalla regione o dalla provincia autonoma elabora e trasmette alla regione o alla provincia autonoma competente le mappe acustiche strategiche, nonche' i dati di cui all'allegato 6, relativi al precedente anno solare, degli agglomerati con più di 250.000 abitanti;
- b) le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture elaborano e trasmettono alla regione o alla provincia autonoma competente la mappatura acustica, nonche' i dati di cui all'allegato 6, riferiti al precedente anno solare, degli assi stradali principali su cui transitano più di 6.000.000 di veicoli all'anno, degli assi ferroviari principali su cui transitano più di 60.000 convogli all'anno e degli aeroporti principali.e) «descrittore acustico»: Il Comune fornisce i dati necessari all'individuazione di tali zone in base alle modalità riportate nell'allegato “A” al decreto.

Risulta evidente da quanto sopra mostrato che, sia in termini di popolazione residente che di consistenze degli esercizi infrastrutturali presenti nel territorio comunale, il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194 e relativo D.M.T.E. n. 16 del 24/03/2022, non possono essere applicabili al Comune di Osimo, come non possono essere applicati a tutti gli altri comuni della Regione Marche.

VERIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA NELLE ZONE DI CONTATTO CON I COMUNI CONFINANTI

Come previsto dalla D.G.R.M. 896/03, la classificazione acustica è stata puntualmente verificata nelle aree di confine con le zonizzazioni degli altri comuni, in cui la legge non prevede la creazione di salti di classe bensì alla omogeneità delle mappature acustiche. Di fatto si sono affiancate le vigenti classificazioni degli altri comuni a quella di Osimo, andando in alcuni tratti ad adattare i limiti e le classi; tale processo di omogeneizzazione non ha comportato in alcun caso, significativi aumenti di classe ai ricettori abitativi presenti nell'area. Per ogni comune confinante, quanto sopra, viene graficamente rappresentato, fuori scala, nelle tavole grafiche di cui all'Elaborato AC-4.

4. ELABORATI E TAVOLE

Il presente aggiornamento della Classificazione Acustica del Territorio del Comune di Osimo, è composto dagli elaborati sotto specificati.

ELABORATO AC-0 RELAZIONE DI ADEGUAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA AL PIANO URBANISTICO GENERALE ADOTTATO CON D.C.C. N.9 DEL 30 MARZO 2023

TAVOLA AC-1 CARTA DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
Scala 1: 10.000 – foglio unico - copertura: tutto il territorio comunale

TAVOLA AC-2 CARTA DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE
Scala 1: 5.000 – inquadramento cartografico da CTR Marche per ¼ di foglio

AC-2 293050 (II)	AC-2 293090 (I)	AC-2 293110 (I)
AC-2 293050 (III)	AC-2 293090 (II)	AC-2 293110 (III)
AC-2 293060 (I)	AC-2 293090 (III)	AC-2 293110 (IV)
AC-2 293060 (II)	AC-2 293090 (IV)	AC-2 293130 (I)
AC-2 293060 (III)	AC-2 293100 (I)	AC-2 293140 (I)
AC-2 293070 (II)	AC-2 293100 (II)	AC-2 293140 (IV)
AC-2 293070 (III)	AC-2 293100 (III)	AC-2 293150 (IV)
AC-2 293070 (IV)	AC-2 293100 (IV)	AC-2 LEGENDA

ELABORATO AC-3 - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE E PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ TEMPORANEE E DI MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO E PER SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE, QUALORA COMPORINO L'IMPIEGO DI MACCHINARI RUMOROSI

ELABORATO AC-4 - VERIFICA DELLE CLASSI ACUSTICHE AI COMUNI CONFINANTI – fuori scala

AC-4 ANCONA
AC-4 CAMERANO
AC-4 CASTELFIDARDO
AC-4 RECANATI
AC-4 MONTEFANO
AC-4 FILOTTRANO
AC-4 SANTA MARIA NUOVA
AC-4 POLVERIGI
AC-4 OFFAGNA

